

# **UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI LONATE POZZOLO E DI FERNO**

**PER LA GESTIONE DI FUNZIONI,  
AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N. 19/2008 E NEL  
RISPETTO DEI PRINCIPI DEL D.Lgs. 267/00**

**..00000..**

## **STATUTO**

**Modificato con deliberazioni dei Consigli Comunali: del Comune di Lonate Pozzolo n. 71 in data 16.12.2015 e del Comune di Ferno n. 58 in data 18.12.2015**

## **ART.1**

### **NATURA E FINALITA'**

1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 27/06/2008 n. 19 e nel rispetto dei principi del D.Lgs. 267/2000, i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno costituiscono fra di loro l'Unione dei comuni lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno, per brevità denominata "Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno", Ente locale con il quale esercitano congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di propria competenza. I Comuni aderenti si impegnano a non aderire ad altra Unione o ad altra forma associativa o di cooperazione intercomunale per la gestione delle funzioni esercitate dall'Unione.

2. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni previa deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dall'Assemblea dell'Unione e dai Consigli dei Comuni che la compongono a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nell'intesa che venga perseguita la finalità dell'omogeneizzazione dell'ambito territoriale dell'Unione. Contemporaneamente apposta deliberazione approverà le conseguenti necessarie modifiche al presente Statuto.

3. L'Unione è lo strumento organizzativo dei soggetti aderenti, dotato di autonomia gestionale e personalità giuridica, finalizzato al conseguimento degli obiettivi e delle attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità per le funzioni ed i servizi, di seguito elencati:

- sistemi informativi;
- organizzazione e personale (incluso il servizio contratti);
- polizia locale (tutti i servizi che si riconnettono ad attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, edilizia, commerciale, rurale e silvo pastorale, ambientale, nonché tutte le attività e funzioni derivanti dalla L.65/86 e dalle leggi e regolamenti concernenti la polizia municipale; servizio notificazioni);
- protezione civile;
- informagiovani – informalavoro.

4. L'Unione promuove la costante ricerca delle forme e dimensioni ottimali nella gestione delle risorse e funzioni comunali al fine di promuoverne la migliore allocazione e organizzazione tra gli enti associati nelle forme più idonee a conseguire la gestione più efficiente ed efficace.

## **ART. 2**

### **DENOMINAZIONE E SEDE**

1. La sede legale dell'ente viene temporaneamente individuata in Lonate Pozzolo, presso la sede municipale. La sede definitiva sarà allestita successivamente in una specifica area attinente la costituenda stazione ferroviaria, area sita sul territorio del comune di Ferno, a confine con il territorio comunale di Lonate Pozzolo.

2. In ogni caso l'assemblea potrà deliberare all'unanimità l'adozione di un segno emblematico ed, occorrendo, il cambiamento della sede. Le riunioni dell'organo dell'unione si terranno presso la sala civica di Via Roma, 51 – Ferno.

**ART. 3**  
**DURATA**

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato.

**ART. 4**  
**RECESSO**

1. E' fatta, tuttavia, salva la possibilità di recesso da parte di ciascuno degli enti nel rispetto delle forme statutarie e previa regolarizzazione della posizione economico-finanziaria.

2. L'ente che intende lasciare l'Unione deve dare formale disdetta almeno sei mesi prima del termine di ogni esercizio finanziario a mezzo raccomandata A.R. al Presidente dell'Unione. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la disdetta.

3. Il recesso di un comune dall'unione prima del termine di 10 anni comporta una sanzione pecuniaria pari al 20% dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali ottenuti dall'Unione e risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.

4. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni componenti con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Solo in presenza della volontà espressa dalla maggioranza dei Comuni aderenti lo scioglimento diviene operativo. In caso contrario la posizione dei Comuni che non intendono proseguire nell'Unione diventa quella del recesso unilaterale.

**ART. 5**  
**CRITERI DI PARTECIPAZIONE**

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge in ordine alla gestione degli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi all'Unione affidati, ciascun ente associato aderisce e partecipa con diritti ed obblighi patrimoniali pari alla quota di partecipazione individuata secondo il numero di abitanti al 31.12 di ogni anno.

2. Fermo restando che i criteri di cui al comma 1 continueranno ad essere applicabili alle spese ordinarie di gestione e di manutenzione, in deroga ai criteri di partecipazione agli obblighi patrimoniali previsti dal suddetto comma 1, le sole spese straordinarie di ristrutturazione dell'immobile sito nel Comune di Ferno in Via Trento 31 (ex casa Ferrario) sono suddivise al 50% per ciascun Comune.

3. La partecipazione al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Ferno in Via Trento 31 (ex casa Ferrario) è a carico del Comune di Ferno nella misura del 36,388% e del Comune di Lonate Pozzolo nella misura del 63,612%.

**ART. 6**  
**ORGANI**

1. Sono organi di rappresentanza ed amministrazione dell'Unione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

2. Agli amministratori dell'Unione, in relazione a tale loro qualità, non sono attribuiti gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

**ART. 7**  
**RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dell'Unione è composta complessivamente da n.10 membri, di cui n. 8 designati dai consigli comunali fra i Consiglieri comunali dei due Comuni associati, garantendo, comunque, la presenza delle minoranze dei due Comuni.

2. Sono membri di diritto dell'Assemblea il Sindaco del Comune di Lonate Pozzolo ed il Sindaco del Comune di Ferno.

3. Ogni componente dell'Assemblea dell'Unione dispone di un voto. In caso di parità nella votazione, prevale il voto espresso dal Presidente dell'Assemblea dell'Unione.

4. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea dell'Unione sono disciplinate dalla legge in materia di perdita dello status di amministratore comunale.

5. Nel caso in cui le elezioni per il rinnovo dei consigli nei Comuni aderenti all'Unione si tengano in date diverse, si farà luogo all'elezione dei membri dell'Assemblea dell'Unione – ed alla successiva elezione della Giunta e del Presidente dell'ente - a seguito di ciascuna tornata elettorale che riguardi anche uno solo dei Comuni stessi.

6. La prima elezione degli organi dell'Unione successivamente all'adeguamento dello Statuto alla L.R. n. 19/2008 avverrà a seguito del rinnovo del consiglio comunale di Ferno in programma nell'anno 2012.

**ART. 8**  
**COMPETENZE**

1. L'Assemblea dell'Unione ha competenza limitatamente ai seguenti "atti fondamentali":

- a) la nomina del Revisore dei conti;
- b) l'elezione, la pronuncia della decadenza e la revoca dei componenti la Giunta dell'Unione, nei casi e con le procedure disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalle leggi vigenti;
- c) la determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, qualora tale corresponsione sia consentita dalle leggi in vigore;

- d) la formulazione di proposte di modifiche al presente statuto;
- e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi delle opere pubbliche a servizio dell'Unione, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;
- f) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea dell'Unione;
- g) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea dell'Unione o che non ne costituiscano una mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta dell'Unione, del Segretario o dei funzionari responsabili dei servizi;
- i) la definizione dei criteri generali in ordine all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## **ART. 9**

### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, cui compete altresì fissare il giorno dell'adunanza e stabilire l'ordine del giorno.
2. Fino all'elezione del Presidente dell'Unione da parte della Giunta, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco di Lonate Pozzolo.
3. L'Assemblea si riunisce:
  - a) in sessione ordinaria per l'approvazione degli atti di programmazione annuale e pluriennale dell'attività dell'Unione e del conto consuntivo;
  - b) in sessione straordinaria, anche su iniziativa di due consiglieri degli enti associati, oltre che su richiesta della Giunta dell'Unione;
  - c) in sessione urgente, qualora ricorrano giustificati motivi di particolare urgenza.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per le sessioni straordinarie e 24 ore prima nei casi di convocazione urgente.
5. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo degli enti aderenti ed a quello dell'Unione. Presso la segreteria dell'Unione devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea dell'Unione.
6. Le sedute dell'Assemblea dell'Unione sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongano valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
7. Alle sedute dell'Assemblea dell'Unione partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori dell'Unione.

8. L'Assemblea dell'Unione è costituita validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti che la costituiscono.
9. **La consegna dell'avviso di convocazione di cui al comma 4 del presente articolo, effettuata a cura del messo, può essere sostituita dall'invio dello stesso con posta elettronica certificata nel caso in cui il componente dell'Assemblea esprima il suo assenso e sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata che ha valore di domicilio digitale”.**

## **ART. 10**

### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate, salvo quanto previsto all'art.7, comma 5 del presente statuto, se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei componenti presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.
5. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti pro e contro ogni proposta.
6. Nel caso in cui il segretario debba astenersi obbligatoriamente, è sostituito in via interinale da un componente dell'Assemblea dell'Unione.
7. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'Unione, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
8. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma precedente, i verbali devono essere trasmessi in copia agli altri comuni associati.

## **ART. 11**

### **LA GIUNTA DELL'UNIONE**

1. La Giunta dell'Unione è l'organo esecutivo dell'Ente Locale.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea dell'Unione. Propone all'Assemblea dell'Unione: il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il conto consuntivo, i regolamenti previsti dalle leggi e dal presente statuto. Approva i regolamenti che la legge attribuisce alla competenza della giunta comunale nonchè i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, che non siano attribuiti ad altri organi. Delibera i prelevamenti dai fondi di riserva nonchè adotta tutti gli atti previsti in capo alla Giunta comunale dal D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni. Delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa. Adotta, in caso di urgenza, deliberazioni concernenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza. Adotta gli atti previsti nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Delibera in merito alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonchè ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati. Approva gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali. Determina il trattamento economico degli eventuali dipendenti degli enti locali associati incaricati di funzioni all'interno della struttura dell'ente. Adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dal presente statuto al presidente, al Segretario e ai responsabili di servizio.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea.

## **ART. 12**

### **COMPOSIZIONE**

1. La Giunta dell'Unione è composta da sei membri, compreso il Presidente. I componenti sono eletti dall'Assemblea, con voto limitato ad una sola preferenza, tra i sindaci e gli assessori dei Comuni partecipanti all'Unione. La composizione della Giunta di cui al presente comma non potrà comportare alcun maggiore costo a carico dell'Unione, né dei Comuni aderenti.

2. I membri restano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco del Comune di cui ricoprono la carica di Assessore.

3. La scadenza del mandato dei componenti la Giunta dell'Unione presso il rispettivo Comune di appartenenza non comporta la cessazione dalla carica dei membri dell'organo esecutivo appartenenti alla Giunta dell'altro comune associato, che rimangono in carica fino alla naturale scadenza del mandato del rispettivo Sindaco.

4. La revoca dall'incarico di Assessore della Giunta Comunale, comporta "ope legis" la decadenza dalla carica di Assessore della Giunta dell'Unione. L'Assemblea elegge i nuovi componenti della Giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.

## **ART. 13**

### **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

1. La Giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente.
2. Le sedute della Giunta dell'Unione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni della Giunta dell'Unione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
4. Alle sedute della Giunta dell'Unione partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al presidente.
5. Alle riunioni della Giunta dell'Unione potrà essere richiesta la partecipazione, senza diritto di voto, dei responsabili dei servizi e dei revisori dei conti, nonché dei funzionari.
6. Ai fini dell'applicazione dell'art.125 del D. Lgs. n. 267/2000, le delibere adottate dalla Giunta dell'Unione, vengono trasmesse in elenco ai singoli componenti dell'Assemblea dell'Unione contestualmente alla loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'ente.
7. La richiesta di sottoporre al controllo le deliberazioni della Giunta dell'Unione dovrà essere sottoscritta da almeno due componenti l'Assemblea dell'Unione.
8. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza dei componenti la Giunta dell'Unione.

#### **ART. 14**

#### **ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE**

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dai membri della Giunta nel proprio seno nella prima seduta successiva all'elezione della Giunta stessa, con voto ponderato, attribuendosi al voto di ciascun assessore un peso proporzionale alla quota di partecipazione all'Unione del Comune di rispettiva appartenenza.
2. Al fine di cui al comma precedente, la quota di partecipazione di ciascun Comune è individuata come stabilito dall'articolo 5 comma 1 del presente Statuto.
3. Risulta eletto alla carica di Presidente il componente della Giunta che avrà riportato il maggior numero di voti.
4. La prima seduta della Giunta neoeletta sarà convocata dal Sindaco di Lonate Pozzolo, che la presiederà fino all'elezione del Presidente. La seduta proseguirà poi sotto la presidenza del Presidente dell'Unione.
5. Il Presidente nomina, nell'ambito dei componenti della Giunta non appartenenti al Comune che ha espresso il Presidente, un Vicepresidente con funzioni vicarie.
6. Al presidente dell'Unione o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente, spetta:



- a) di rappresentare legalmente l'ente;
- b) di convocare e presiedere l'Assemblea e la giunta dell'Unione;
- c) di vigilare sull'applicazione dello statuto nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- d) di sovrintendere al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta dell'Unione;

- e) di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.;
- f) di esercitare tutte le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

## **ART. 15** **DIMISSIONI**

1. Le dimissioni dalla carica di assessore dell'Unione e di componente dell'Assemblea vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione viene acquisita al protocollo generale dell'Unione.
2. Le dimissioni possono essere comunicate anche verbalmente nel corso della seduta dell'Assemblea o della Giunta e si considerano presentate il giorno stesso.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal segretario dell'Unione.
4. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

## **ART. 16** **PREROGATIVE E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Agli amministratori dell'Unione, per quanto attiene aspettative e permessi, si applicano le norme previste dal D. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
2. Agli amministratori si applicano altresì le norme vigenti in materia di responsabilità prevista per gli organi elettivi degli enti locali.
3. L'Unione assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo il conseguente recupero delle spese in caso di condanna.
4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

## **ART.17** **PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI GESTIONE**

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza nonché secondo i principi indicati dall'art.27 bis, 1° comma del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'attività gestionale viene svolta nelle forme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza e della efficienza della gestione.

3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, secondo criteri di economicità.

## **ART. 18**

### **PERSONALE DELL'UNIONE**

1. Il personale dell'Unione è composto dall'insieme dei dipendenti direttamente assunti dall'ente nonché da quelli eventualmente comandati o trasferiti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni dagli enti associati nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dai contratti collettivi di lavoro per il comparto di riferimento.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali e per obiettivi determinati, l'Unione può avvalersi, mediante convenzioni a termine, anche del personale degli uffici degli enti associati.

4. L'organo amministrativo di direzione generale è il Segretario Generale del Comune di Lonate Pozzolo. Allo stesso competeranno tutte le funzioni indicate dallo Statuto, dell'atto costitutivo, nonché del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

## **ART. 19**

### **INFORMAZIONE E PUBBLICITA'**

1. Al fine di rendere partecipe il cittadino, l'Unione utilizza i mezzi e le tecnologie di comunicazione ritenute più idonee ad assicurare la diffusione delle informazioni relative a notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati, affinché diventino patrimonio comune, servendosi per questo anche della stampa locale.

2. L'Assemblea individua presso la sede dell'Unione apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e di quelli che gli organi dell'Unione intendono portare a conoscenza della cittadinanza.

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

4. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica la pubblicazione avvalendosi del personale amministrativo dell'Unione.

## **ART. 20**

### **FUNZIONE NORMATIVA**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, dell'atto costitutivo e dello statuto, per la disciplina della propria organizzazione e per la gestione delle funzioni e dei servizi che costituiscono il fine dell'Unione, nonché per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, vengono pubblicati per 15 giorni all'albo dell'Unione. Scaduto tale termine, entrano in vigore a tutti gli effetti.

## **ART.21**

### **SUBINGRESSO**

1. L'Unione subentra alle convenzioni già istituite, ai sensi dell'art.24 della L.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dai Comuni associati, per la gestione dei servizi indicati all'art.1 del presente Statuto.

## **ART.22**

### **SCIoglimento DELL'UNIONE – EFFETTI**

1. L'Unione si scioglie nelle seguenti ipotesi:

a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

- quando non sia approvato nei termini il bilancio. In tale ipotesi si applicano le procedure previste dall'art.39 , comma 2° della L.142/90.

b) quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 4 dello Statuto;

2. In caso di scioglimento dell'Unione, i beni mobili vengono ceduti nelle forme di legge agli enti associati od a terzi privilegiando, nell'ordine, il comune di maggiore dimensione demografica. Per quanto riguarda i beni immobili vengono ceduti privilegiando il Comune su cui insiste l'immobile stesso.

2 bis. Nell'ipotesi di scioglimento dell'Unione, al Comune di Ferno sarà comunque attribuita una partecipazione pari ad una quota di proprietà del 50% sull'immobile sito a Ferno in Via Trento n.31 (ex casa Ferrario). Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Ferno, così come indicato nel comma n.2, il valore della quota da cedere verrà stabilito a mezzo di perizia del bene immobile al momento dello scioglimento.

3. Qualora la cessione avvenga a favore di terzi il ricavato della cessione verrà ripartito tra gli enti aderenti in modo direttamente proporzionale alla quota di partecipazione determinata ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

3 bis. Anche nel caso di cessione a terzi da parte dell'Unione dell'immobile sito nel Comune di Ferno in Via Trento 31 (ex casa Ferrario), al Comune di Ferno sarà comunque riconosciuta la quota di

proprietà del 50% del suddetto bene immobile, previo parere sulla destinazione urbanistica, da parte del Comune di Lonate Pozzolo.

3 ter. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, per l'immobile sito a Ferno in Via Trento n. 31 (ex casa Ferrario) è escluso qualsivoglia obbligo di rimborso tra i due Enti sia in caso di scioglimento dell'Unione che di cessione a terzi del suddetto bene immobile.

4. Il personale dipendente, trasferito dagli enti aderenti, viene reintegrato presso gli enti di appartenenza con la qualifica posseduta all'atto dello scioglimento. Al personale trasferito dai Comuni associati all'Unione si applica l'art.2112 del Codice Civile. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche al personale del comune che, in ogni momento, dovesse essere trasferito all'Unione in virtù dell'istituto della mobilità volontaria.

5. Il personale assunto direttamente dall'Unione, previo confronto con le organizzazioni sindacali potrà transitare, con la qualifica al momento posseduta, presso gli enti associati, secondo le quote di partecipazione ovvero, qualora ritenuto in esubero ai sensi di legge, potrà essere messo in mobilità secondo le procedure e le norme vigenti in materia nel comparto degli enti locali.

6. Le operazioni previste dal presente articolo competono ad un commissario liquidatore nominato dal collegio arbitrale previsto dal successivo articolo 23.

#### **ART. 23**

#### **CONTROVERSIE FRA ENTI ASSOCIATI**

1. Le eventuali controversie, che dovessero insorgere tra gli enti associati, saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati dalla Giunta dell'Unione scelti fra esperti in discipline giuridiche amministrative ed appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, notai, segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale ovvero docenti universitari.

2. Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili secondo le norme del codice civile previste per il lodo arbitrale.

#### **ART.24**

#### **RAPPORTI FINANZIARI**

1. L'Unione subentra in tutti i rapporti patrimoniali costituiti ovvero in tutte le iniziative di gestione avviate dal Comune di Lonate Pozzolo, in qualità di Comune capo convenzione, in ordine ai servizi indicati all'art.1 del presente statuto, già gestiti in forma associata ai sensi dell'art. 24 della L.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ammortamento dei beni dell'Unione, in relazione alla loro tipologia, trova accantonamento con i criteri, le modalità e le aliquote stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. I cespiti acquisiti dai comuni da parte dell'Unione, trovano ammortamento con l'applicazione dell'aliquota del 20% (altri beni).

3. Per fronteggiare le esigenze di funzionamento è costituito un fondo di cassa iniziale da parte dei comuni associati secondo le modalità da definire di concerto fra i servizi finanziari dei due enti ed i rispettivi collegi dei revisori.

4. Le attrezzature già in dotazione alle convenzioni già esistenti vengono trasferite all'Unione che provvede al loro conseguente acquisto entro sei mesi pagando il valore d'inventario risultante dal conto del patrimonio del comune cedente, ovvero il valore risultante dalle polizze assicurative stipulate per i beni mobili registrati.

#### **Art. 25**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio, unitamente all'atto costitutivo ed è trasmesso alla Regione; Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.